

Esempi di articolato per illustrazione delle proposte di riforma dello Statuto

ALLEGATO 1 al Documento conclusivo

Trento, 26 marzo 2018



Sommario

Nel corso dei lavori è sembrato talora opportuno tentare la traduzione delle proposte su alcuni degli ambiti tematici del Documento conclusivo con le proposte di riforma in possibili disposizioni formulate nelle modalità proprie di un testo normativo. Tuttavia, la Consulta ha ritenuto preferibile e meglio corrispondente al mandato della legge istitutiva formulare le proprie proposte come idee da sviluppare ed attuare, senza irrigidirle in una specifica formulazione. Gli articolati che seguono vanno perciò considerati come ipotesi di lavoro ed esemplificazioni, che possono costituire un'utile documentazione, e non come proposte vere e proprie o parte del Documento conclusivo.

| | | |
|------|--|---------|
| III. | Convivere nella diversità. Le minoranze linguistiche | pag. 2 |
| IV. | Autonomia locale e sussidiarietà. Comuni, forme associative e rappresentanza | pag. 5 |
| V. | Cittadinanza responsabile e buona amministrazione. Democrazia diretta, partecipazione dei cittadini, sussidiarietà e buona amministrazione | pag. 8 |
| VII. | Competenze autonome. Ambiti e strumenti | pag. 10 |
| IX. | Autonomia e integrazione. Partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea | pag. 14 |

Convivere nella diversità.

Le minoranze linguistiche

Esempi di formulazione per gli articoli relativi a questo ambito tematico.¹

Art. 2 Statuto

1. Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.²

2. Le misure previste nel presente Statuto e quelle adottate in base ad esso con norme apposite al fine di promuovere una eguaglianza piena ed effettiva in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale tengono debitamente conto delle specifiche condizioni delle persone appartenenti a gruppi e minoranze linguistici. Tali misure non sono considerate come un atto di discriminazione.³

3. Nella Regione possono essere altresì valorizzate altre forme di pluralismo sociale, culturale e linguistico.

Titolo. Tutela e promozione delle minoranze linguistiche trentine

Art. A - Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove con apposite norme la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle identità, in termini di caratteristiche etniche, culturali e linguistiche, delle popolazioni ladina, mòchena e cimbra, le quali costituiscono patrimonio irrinunciabile dell'intera comunità provinciale.⁴

2. La Provincia autonoma di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mòchena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.⁵

Art. B - Lingua propria e territorio

1. Il ladino, il mòcheno e il cimbro costituiscono la lingua propria delle popolazioni insediate nei rispettivi territori.

2. Le popolazioni ladine e quelle mòchene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed

¹ Si tratta di proposte che integrano e modificano il testo delle attuali disposizioni statutarie; le parti nuove e aggiunte sono evidenziate in corsivo.

² Il primo comma contiene il testo vigente dell'articolo 2 dello Statuto.

³ Il secondo comma riprende le formulazione dell'articolo 4 commi 2 e 3 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa del 1 febbraio 1995 (ETS 157).

⁴ Il testo del primo comma corrisponde all'articolo 1 della legge provinciale n. 6 del 2008.

⁵ Testo del vigente articolo 15, secondo comma, dello Statuto.

attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.⁶

3. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mòcheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.⁷

Art. C – La comunità ladina-dolomitica e le isole linguistiche germanofone

1. La comunità ladina-dolomitica storicamente insediata nelle valli attorno al gruppo Sella e espressione di un patrimonio linguistico-culturale comune e condiviso può avvalersi di forme di collaborazione inter-provinciale e trans-regionale per promuovere un rafforzamento dell'unità linguistica e culturale nelle aree di insediamento storico del gruppo ladino, in particolare nell'ambito dell'istruzione e della cultura nonché per le questioni relative alla lingua ladina, con le sue varietà tradizionalmente usate nelle vallate.

2. A tal fine, un "Consiglio della comunità ladina-dolomitica" unisce e rappresenta al livello regionale tutte le valli ladine in un unico organo consultivo, senza modifica degli assetti istituzionali nelle due Province autonome.

3. Anche le popolazioni mòchene e cimbre, parte delle isole linguistiche germanofone nell'arco alpino, possono avvalersi di forme di collaborazione inter-provinciale e trans-regionale per lo sviluppo delle loro rispettive lingue e per rafforzare il contatto con altri gruppi.

Art. D – Garanzie di rappresentanza territoriale

1. Riconoscendone l'importanza per lo sviluppo delle rispettive comunità, la Provincia autonoma di Trento assicura, anche attraverso garanzie speciali nell'ipotesi dell'esercizio congiunto di servizi di ambito più ampio, l'integrità territoriale delle aree d'insediamento delle minoranze linguistiche storiche costituite dal Comune di Luserna/Lusérn, dai comuni mòcheni nonché dal Comun general de Fascia.

2. Tali enti sono consultati tempestivamente ed in maniera opportuna nel corso dei processi di programmazione e di decisione per tutte le questioni che li riguardano direttamente o indirettamente.

3. Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma [Statuto vigente; *all'articolo E nella proposta presente*], la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.⁸

Art. E – Partecipazione politica

1. Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Sen Jan di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e

⁶ Testo del vigente articolo 102, primo comma, dello Statuto.

⁷ Testo del vigente articolo 102, secondo comma, dello Statuto.

⁸ Testo vigente, articolo 102 ultimo comma; nella versione modificata dall'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 2017 (Modifica all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di tutela delle minoranze linguistiche) della legge costituzionale n. 1 del 2017 (c.d. Alfreider).

Canazei , ove è insediato il gruppo linguistico ladino dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.⁹

2. Un consigliere aggiuntivo senza diritto di voto rappresenta le minoranze germanofone. Le modalità attuative sono disciplinate dalla legge statutaria e dal regolamento consiliare.

Minoranze linguistiche - Trentino

Disciplina statutaria vigente

Art. 2

Nella regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 15, terzo comma

La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.

Art. 48, terzo comma

Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.

Art. 102

Le popolazioni ladine e quelle mòchene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.

Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

⁹ Testo del vigente articolo 48, secondo comma, dello Statuto.

Autonomia locale e sussidiarietà.

Comuni, forme associative e rappresentanza

Esempi di formulazione per gli articoli relativi a questo ambito tematico.

Art. A - Enti locali

1. Le comunità locali sono organizzate primariamente nei comuni, quali enti territoriali rappresentativi di base della propria popolazione.
2. I comuni promuovono in ogni forma il benessere della popolazione, favorendone lo sviluppo e tutelandone l'ambiente di vita. Esercitano tutte le funzioni amministrative per le quali costituiscano un ambito adeguato, in applicazione del principio di sussidiarietà.
3. L'ordinamento dei comuni è stabilito con legge provinciale nel quadro dei principi di coordinamento posti dalla legge regionale.

Art. B - Forme associative

1. Le Province promuovono la cooperazione, l'unione nonché, con il consenso delle popolazioni interessate, la fusione di comuni in modo da assicurare il conseguimento di dimensioni idonee all'esercizio delle funzioni.
2. La legge statutaria può prevedere l'istituzione con legge provinciale di altre forme di cooperazione tra comuni per l'esercizio di funzioni ad esse assegnate dalla Provincia o delegate dai comuni, quando la sola dimensione comunale non ne consenta un esercizio adeguato.
3. Le forme storiche di gestione dei beni collettivi, ove esistenti, sono riconosciute come elemento identitario del territorio e come fattore di promozione dello sviluppo sostenibile, di conservazione e di tutela ambientale.

Art. C - Consiglio autonomie locali

1. I comuni partecipano alle decisioni di livello provinciale, comprese quelle assunte con atto legislativo, attraverso il Consiglio delle autonomie locali, nei modi stabiliti dalla legge statutaria di ciascuna Provincia.
2. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organismo di rappresentanza istituzionale, autonoma e unitaria degli enti locali e costituisce sede di studio, informazione, confronto, coordinamento e proposta sulle problematiche di loro interesse.
3. La legge statutaria disciplina la composizione del Consiglio in modo da assicurarne il carattere rappresentativo e la partecipazione delle minoranze linguistiche.
4. La legge statutaria può prevedere che per determinate decisioni che riguardino i comuni sia richiesta l'intesa del Consiglio delle autonomie locali, e che in assenza di tale intesa sia richiesta l'approvazione tramite una doppia votazione in sedute successive del Consiglio provinciale ad intervallo non minore di un mese.
5. Le decisioni relative alle forme associative dei comuni sono assunte con la loro partecipazione, secondo un principio di condivisione da realizzarsi attraverso il Consiglio delle autonomie locali.

Si propone di valutare l'inserimento anche dei seguenti articoli che potrebbero essere aggiunti a quelli di carattere più generale per definire sin dal testo statutario le competenze del Consiglio delle autonomie locali e dare maggior stabilità alle regole di finanza locale attinenti alla Provincia autonoma di Trento che attualmente sono dettate da fonte legislativa ordinaria.

Art. D - Competenze del Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie esprime pareri obbligatori riguardo a:

- a) piani e programmi provinciali di carattere generale aventi per oggetto il territorio, i servizi pubblici, lo sviluppo socio-economico;
- b) opere pubbliche di rilevanza strategica per i territori;
- c) disegni di legge di iniziativa della Giunta provinciale e regolamenti provinciali, quando riguardano materie nelle quali in tutto o in parte le funzioni sono attribuite o sono da attribuire ai comuni ovvero riguardano i tributi locali o la finanza locale.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può, nelle materie rientranti nella competenza degli enti locali e secondo quanto stabilito con legge statutaria, presentare proposte legislative o amministrative, nonché proporre l'indizione di referendum.

3. Il Consiglio delle autonomie locali svolge, inoltre, le ulteriori attribuzioni ad esso demandate dalle disposizioni provinciali.

4. Nelle materie di competenza regionale, ove si tratti di enti locali, i consigli delle autonomie locali delle Province autonome di Trento e Bolzano esercitano congiuntamente le competenze di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. E - Autonomia finanziaria dei comuni della provincia di Trento

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è garantita dai tributi propri, dai proventi delle tariffe e dalle altre entrate proprie, nonché dalle addizionali ad essi spettanti e da eventuali compartecipazioni al gettito di tributi spettanti alla Provincia.

2. Un fondo di solidarietà, alimentato da risorse provinciali e comunali, assicura la perequazione delle risorse nei confronti dei comuni con minore capacità fiscale, tenuto conto di livelli standardizzati di prestazioni pubbliche.

3. La Provincia assicura idonee risorse per il finanziamento della spesa di investimento dei comuni al fine di promuovere il riequilibrio delle dotazioni e delle opportunità tra i territori. Le risorse disponibili sono destinate per parte agli investimenti rilevanti per la programmazione provinciale e per parte al mantenimento, al miglioramento ed all'incremento delle infrastrutture esistenti.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, l'ammontare complessivo delle risorse destinate dalla Provincia agli enti locali, nonché le modalità ed i criteri per la relativa ripartizione, sono definiti d'intesa tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali.

5. D'intesa tra la Giunta provinciale ed il Consiglio delle autonomie locali sono altresì definiti:

- a) la disciplina dei tributi locali, nonché gli atti di indirizzo e di coordinamento per la

relativa applicazione;

b) gli ambiti ottimali per la gestione dei servizi pubblici locali ed i modelli omogenei per la definizione delle tariffe;

c) la costituzione ed il funzionamento del fondo di solidarietà;

d) le modalità di erogazione dei trasferimenti e dei contributi provinciali, nonché le regole per la gestione della liquidità degli enti locali;

e) i limiti per gli enti locali al ricorso all'indebitamento e all'accesso ai diversi strumenti finanziari che costituiscono indebitamento;

f) le modalità di coordinamento della finanza locale, ivi compresi i vincoli di finanza pubblica ed i limiti di spesa degli enti locali e delle società da essi controllate.

6. La Provincia assicura ai comuni la compensazione del minor gettito determinato da proprie leggi e provvedimenti in materia di tributi locali, se approvati in assenza di un preventivo accordo con il Consiglio delle autonomie locali, o in difformità da esso.

Cittadinanza responsabile e buona amministrazione.

Democrazia diretta, partecipazione dei cittadini, sussidiarietà e buona amministrazione

Esempi di formulazione per gli articoli relativi a questo ambito tematico, per quanto riguarda i principi di buona amministrazione.

Art. A

1. Nella Regione è riconosciuta parità di diritti a tutte le persone, in armonia con i precetti costituzionali e nel rispetto della valorizzazione delle differenze quale meccanismo di tutela delle identità individuali e arricchimento della vita sociale. Si promuovono le pari opportunità, il superamento delle discriminazioni, la tutela della parità di genere con riferimento, fra l'altro, all'accesso alla vita e alle cariche pubbliche. Tali valori sono trasfusi in tutti gli atti - compresi quelli normativi, di pianificazione e di programmazione - emanati ai vari livelli istituzionali.

Art. B

1. Nello svolgimento della loro attività, le istituzioni operanti ai vari livelli territoriali e i soggetti privati incaricati dello svolgimento di compiti di pubblico interesse assicurano, nel pieno rispetto della legalità, l'adesione ai principi costituzionali di buona amministrazione, con particolare riferimento a:

- a) sussidiarietà, verticale e orizzontale;
- b) efficacia ed efficienza;
- c) imparzialità;
- d) trasparenza, tra l'altro mediante l'adesione all'obbligo di motivare i provvedimenti e di assicurare l'accesso ai documenti e alle informazioni, compatibilmente con la tutela dell'interesse generale e dei diritti individuali;
- e) semplicità e tempestività, nel rispetto dell'esigenza di completezza dell'istruttoria in vista dell'assunzione delle scelte;
- f) promozione dell'utilizzo degli strumenti telematici come meccanismo di semplificazione amministrativa;
- g) separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa, salvo laddove, per ragioni di interesse pubblico, si ravvisi l'opportunità di una deroga.

2. Nel pieno rispetto della normativa vigente, le amministrazioni possono avvalersi di strumenti privatistici per il perseguimento dei fini istituzionali.

Art. C

1. La sussidiarietà, verticale e orizzontale, è attuata mediante la promozione della leale cooperazione fra livelli istituzionali e dell'autogoverno da parte delle comunità locali.

2. In tale contesto, le istituzioni riconoscono il ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo. Esse si impegnano ad operare ove possibile favorendo e

perseguendo, attraverso il dialogo sociale, la convergenza nei processi di determinazione delle politiche pubbliche.

Art. D

1. Il principio di partecipazione popolare, tradizionalmente applicato nel territorio regionale in vari campi, può rappresentare un momento democratico fondamentale della determinazione delle politiche pubbliche in vista della valorizzazione delle differenze. In alcuni settori può dunque essere prevista l'attivazione di procedure partecipative prima dell'assunzione delle scelte strategiche da parte delle istituzioni. Fra tali materie sono annoverate, in modo meramente esemplificativo, la gestione dei beni comuni e del territorio, nonché la localizzazione delle opere pubbliche.

2. In sede di attivazione delle procedure di contraddittorio pubblico, è definito l'ambito soggettivo della legittimazione attiva alla partecipazione e sono predisposte adeguate garanzie affinché i risultati del processo partecipativo attivato, per quanto non vincolanti, siano oggetto di determinazioni motivate da parte della sede deliberativa competente.

Art. E

1. Le istituzioni si impegnano per promuovere una comunicazione pubblica efficace.

2. Riconoscono che ciò è a maggior ragione necessario ai fini di una consapevole partecipazione dei singoli e degli organismi associativi in vista dell'assunzione delle decisioni di interesse generale; per questo, si assicura la conoscenza per quanto possibile corretta ed esaustiva delle informazioni indispensabili allo svolgimento dei processi partecipativi attivati.

3. Possono essere istituite autorità di garanzia per lo svolgimento di attività di informazione e consultazione delle collettività locali, nonché organismi di garanzia per la corretta attuazione dei principi di buona amministrazione.

Competenze autonome.

Ambiti e strumenti

Ipotesi di norme di coordinamento tra le competenze normative previste dallo Statuto di autonomia e le competenze normative disciplinate dagli articoli 117 e 118 della Costituzione.¹⁰

Art. A - Competenza autonoma

1. L'espressione "competenza autonoma" indica la competenza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le rispettive competenze stabilite dallo Statuto di autonomia.

Art. B - Disposizioni di coordinamento in relazione all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni del secondo comma relative alla legislazione esclusiva statale si applicano nei rapporti di competenza con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano con le modificazioni e integrazioni disposte dai commi 2, 3 e 4.

2. In relazione alle materie di cui alle lettere h), l), p) e s) è disposto quanto segue:

a) ferme le competenze statutarie, nella materia di cui alla lettera h), concernente l'ordine pubblico e la sicurezza, è riconosciuta una competenza autonoma integrativa; tale competenza può realizzarsi anche mediante accordi con lo Stato per un esercizio coordinato dei rispettivi compiti;

b) nella materia di cui alla lettera l), con riferimento all'ambito della giurisdizione e delle norme processuali, nonché della giustizia amministrativa, rimane fermo quanto stabilito dallo Statuto e dalle norme di attuazione; inoltre, ulteriori compiti possono essere affidati alla competenza autonoma con norma di attuazione, fermo restando l'ordinamento processuale e i requisiti per funzione di magistrato;

c) la materia di cui alla lettera p), concernente la legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, rimane affidata alla competenza autonoma, con le limitazioni già stabilite dall'articolo 4 dello Statuto;

d) la materia di cui alla lettera s), concernente la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, è affidata alla competenza autonoma, con le limitazioni previste dall'articolo 4 dello Statuto.

3. In relazione alle materie di cui alle lettere e), l) e m) è disposto quanto segue:

a) nella materia di cui alla lettera e), in relazione alla tutela della concorrenza, spetta allo Stato la disciplina esclusiva degli accordi di cartello, dell'abuso di posizione dominante, delle concentrazioni e delle altre discipline aventi riguardo alle relazioni tra imprese; le altre norme poste dalle leggi statali nelle materie riservate alla competenza autonoma,

¹⁰ Si tratta di ipotesi di norme necessariamente di rango costituzionale.

aventi finalità di promozione del mercato, operano nei confronti della competenza autonoma esclusivamente come norme di indirizzo, che sono recepite nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, nei modi previsti dal decreto legislativo n. 266 del 1992; rimangono riservati alla competenza autonoma gli interventi per la promozione dei diversi ambiti dell'economia, salvo quanto potrà essere concordato con lo Stato in relazione ad interventi di ambito nazionale;

b) in relazione alla materia di cui alla lettera l), concernente l'ordinamento civile, rimane riservata alla competenza esclusiva dello Stato la disciplina dei rapporti interprivati civili e commerciali; tale competenza non preclude la competenza autonoma nei seguenti ambiti:

- 1) la disciplina di tali rapporti quando sia esplicitamente o implicitamente prevista dallo Statuto;
- 2) la disciplina dell'uso nell'interesse pubblico delle facoltà spettanti alla Regione e alle Province autonome secondo le regole generali;
- 3) la disciplina del pubblico impiego regionale, provinciale e degli enti locali, nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, nella parte che la legge statale non riserva alla contrattazione, nonché la disciplina della contrattazione per i comparti regionali, provinciali e locali;
- 4)) la disciplina delle partecipazioni societarie e sulla composizione degli organi, nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto;
- 5) la disciplina dei contratti pubblici, nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto;

c) in relazione alla materia di cui alla lettera l), con riferimento all'ordinamento penale, rimane fermo quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto;

d) in relazione alla materia di cui alla lettera m), concernente la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, quanto disposto dalle leggi statali opera, previa intesa in relazione alle compatibilità finanziarie, esclusivamente come norma di indirizzo, che sarà recepita nei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, nei modi previsti dal decreto legislativo n. 266 del 1992.

4. Nelle materie affidate alla competenza esclusiva statale la legge dello Stato può affidare, previa intesa, competenze legislative attuative alla competenza autonoma. Ugualmente può essere disposto mediante norme di attuazione dello Statuto.

Art. C - Disposizioni di coordinamento in relazione all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione

1. Le materie di cui all'articolo 117, comma terzo, della Costituzione sono affidate alla competenza autonoma nei soli limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto, salvo che per le materie previste ai commi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda le materie dei porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ferme le competenze autonome già riconosciute o comunque spettanti alla competenza autonoma in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, le competenze spettanti allo Stato vengono esercitate, per quanto interessino il territorio della regione, d'intesa con la Regione o con le Province autonome, a seconda della rispettiva competenza.

3. Le competenze spettanti allo Stato in materia di coordinamento della finanza pubblica sono esercitate in relazione al risultato complessivo della gestione finanziaria, ferma restando l'esclusiva responsabilità della competenza autonoma per le specifiche decisioni di bilancio e ogni altra garanzia già stabilita dallo Statuto.

Art. D - Disposizioni di coordinamento in relazione all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione e applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992

1. Fermo restando quanto sopra disposto in relazione all'applicazione dell'articolo 117, comma secondo, le materie affidate alla competenza autonoma dallo Statuto che non corrispondono alle materie elencate dall'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, ferma restando la loro identificazione come materie, sono considerate affidate alla competenza autonoma ai sensi dell'articolo 117, comma quarto.

2. Ogni altra materia menzionata o richiamata in qualunque modo nello Statuto come competenza autonoma si considera affidata alla competenza autonoma ai sensi dell'articolo 117, comma quarto.

3. Quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992 circa il rapporto tra le leggi statali e la legislazione della Regione e delle Province autonome opera in ogni caso, in relazione a tutte le materie comunque affidate alla competenza autonoma.

Art. E - Disposizioni di coordinamento in relazione all'articolo 117, sesto comma, della Costituzione

1. Quando le norme legislative statali sono destinate ad operare come disposizioni di indirizzo per la competenza autonoma, secondo quanto disposto dagli articoli A, B, C e D, la competenza autonoma non è vincolata da norme regolamentari o comunque non legislative emanate dagli organi statali, se non nel rispetto del principio di legalità sostanziale e previa intesa con la Regione o con le Province autonome, a seconda della rispettiva competenza.

2. Senza pregiudizio delle altre materie, quanto stabilito al comma 1 si applica, in particolare, alle disposizioni aventi finalità proconcorrenziali, alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, alle norme di coordinamento finanziario.

Art. F - Disposizioni di coordinamento in relazione all'articolo 118 della Costituzione

1. L'eventuale attrazione di competenze amministrative verso organi dello Stato o comunque di ambito nazionale disposta dalle leggi statali in forza del principio di sussidiarietà non opera nei confronti della competenza autonoma se non previa intesa con la Regione o con le Province autonome, secondo la rispettiva competenza.

2. Nelle materie di competenza statale lo Stato applica il principio di sussidiarietà affidando le pertinenti funzioni amministrative, previa intesa con la Regione o con le Province autonome secondo la rispettiva competenza.

3. La Regione e con le Province autonome, secondo la rispettiva competenza, attuano i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in relazione ai comuni e alle istituzioni locali del territorio.

Art. G - Salvaguardia

1. Rimangono confermate tutte le competenze già riconosciute in qualunque modo come appartenenti alla competenza autonoma prima dell'introduzione delle presenti disposizioni.

2. Nessuna delle presenti disposizioni di coordinamento può essere intesa nel senso di ridurre le libertà e le prerogative e le garanzie dell'autonomia che fossero già prima assicurate.

Ambito tematico IX

Autonomia e integrazione.

Partecipazione alle decisioni dello Stato e dell'Unione europea

Esempi di formulazione per gli articoli relativi a questo ambito tematico, per quanto riguarda la partecipazione alle decisioni dell'Unione europea.¹¹

Art. A - proposta "articolo Europa"

1. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono autonomamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,¹² in base ai principi della sussidiarietà e della leale collaborazione e nel rispetto delle proprie competenze, dei relativi limiti costituzionali e della responsabilità della Repubblica. Le specifiche modalità sono disciplinate con norma di attuazione.

2. Con tali norme di attuazione si disciplinano in particolare la rappresentanza presso gli organi e le istituzioni dell'Unione europea, gli obblighi di informazione del Governo relativi alla formazione di atti e all'elaborazione delle politiche dell'Unione europea, le procedure per la partecipazione alla formazione della posizione italiana nelle sedi dell'Unione e il ricorso del Governo alla Corte di giustizia su richiesta provinciale, in particolare per violazione dei limiti delle competenze dell'Unione e del principio di sussidiarietà. Con legislazione regionale e provinciale sono determinati gli obblighi di informazione delle giunte nei confronti dei rispettivi consigli, le modalità della cooperazione inter-istituzionale negli affari europei nonché le modalità per l'attuazione degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Art. B - cooperazione transfrontaliera

1. Nelle materie di loro competenza, la Regione e le Province autonome concludono accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati.¹³ Le modalità, comprensive degli obblighi di preventiva comunicazione nei confronti dello Stato, sono disciplinate con norma di attuazione.

2. Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e interregionale, le Province autonome attuano iniziative, anche comuni, di carattere interregionale e possono costituire organismi e altri soggetti comuni, in particolare per rafforzare la coesione economica e sociale con gli enti territoriali confinanti appartenenti alla Repubblica austriaca.¹⁴

¹¹ Si tratta di proposte che integrano e modificano il testo delle attuali disposizioni statutarie; le parti nuove e aggiunte sono evidenziate in corsivo.

¹² La formulazione corrisponde al testo dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

¹³ La formulazione corrisponde al testo dell'articolo 117, nono comma della Costituzione modificandone l'ultima parte ("...nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.").

¹⁴ L'articolo 16 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2, disciplina specificamente il ruolo di coordinamento del GECT "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino" per azioni comuni di carattere interregionale e per rafforzare la coesione economica e sociale con la Provincia autonoma di Bolzano e il Land Tirolo.